



*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*di concerto con*

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTO** l'articolo 225, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale: *"Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall' articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico"*.

**VISTO** il comma 2 del citato articolo 225, il quale prevede che: *"i mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025"*

**VISTO** il comma 3 del citato articolo 225, il quale prevede che: *"Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui"*.

**VISTO** il comma 5 del citato articolo 225, il quale prevede che: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2"* dello stesso articolo.

**VISTO** il comma 6 del citato articolo 225, il quale prevede che: *"Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265"* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**CONSIDERATO** che i Consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico regolamentati dalle Regioni e dalle Province autonome, che su di essi esercitano il potere di vigilanza e controllo e ne approvano gli atti fondamentali tra cui i bilanci preventivi e consuntivi nonché i Piani di classifica adottati anche sulla base del Piano di gestione e manutenzione delle opere del comprensorio di bonifica, che giustifica la contribuenza;

**CONSIDERATO** che le condizioni oggettive di accesso al mutuo attengono ad aspetti gestionali e finanziari dei Consorzi di bonifica e che è, pertanto, opportuno acquisire preventivamente l'autorizzazione alla stipula del mutuo, il parere delle Regioni e delle Province autonome competenti, sulla sussistenza di tali condizioni, al fine di assicurare correttezza ed efficacia della procedura;

**RITENUTO** necessario acquisire l'avviso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche allo scopo di partecipare il procedimento





*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*di concerto con*

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

di concessione dei mutui e il criterio per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità in ragione dell'interesse regionale e delle Province autonome alla corretta operatività dei Consorzi di bonifica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

**ACQUISITO** il parere della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 28 gennaio 2021;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi di sostegno al lavoro e all'economia, per far fronte alla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei Consorzi di bonifica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della determinazione dell'importo dei mutui concedibili in favore di ciascun Consorzio richiedente nell'importo massimo complessivo di cui all'articolo 225, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2 del medesimo articolo 225.

### Articolo 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "soggetti beneficiari": i consorzi di bonifica di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile, detti anche Consorzi;
- b) "mutuo": il contratto di finanziamento stipulato tra i "soggetti beneficiari" e i soggetti individuati dall'articolo 225, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) "contribuenza 2020": somma totale dei ruoli relativi alla riscossione bonaria o coattiva che i soggetti beneficiari hanno emesso o devono emettere nell'anno 2020 come contributi dei proprietari consorziati nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, indipendentemente dalla annualità di competenza del contributo.





*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*di concerto con*

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **Articolo 3**

*(Soggetti beneficiari)*

1. Possono contrarre mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato i “soggetti beneficiari” che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore al 40 per cento della contribuzione 2020.

### **Articolo 4**

*(Requisiti dei mutui)*

1. Ai fini dell'assunzione degli interessi a carico dello Stato, i mutui devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) durata compresa tra 1 e 5 anni, dalla data di inizio ammortamento, con pagamento di rate di ammortamento annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 31 ottobre 2021;
- b) tasso di interesse fisso non superiore a quello massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, maggiorato di uno spread pari a 1,60% e comunque nel limite massimo del 2,00% nominale annuo;
- c) importo massimo pari alla differenza tra l'importo della contribuzione 2020 e il totale dei contributi consortili incassati dal soggetto beneficiario dal 1 gennaio al 30 giugno 2020;
- d) non connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine;
- e) importo non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

2. Le garanzie che assistono i mutui saranno richieste dagli istituti finanziatori sulla base di autonome valutazioni, in occasione dell'eventuale concessione dei medesimi mutui.

### **Articolo 5**

*(Presentazione e istruttoria delle domande)*

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i Consorzi di bonifica interessati presentano contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle Regioni o Province autonome in cui il Consorzio ha la sede legale le domande di autorizzazione alla contrazione dei mutui; può essere presentata una sola domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo a valere sul presente decreto per ciascun Consorzio di bonifica.





## *Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*di concerto con*

## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

2. La domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo, approvata dal competente organo consortile, contiene la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di cui al precedente articolo 3, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa secondo il modello pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione “Documenti”.
3. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino il limite di 500 milioni di euro previsto dall’articolo 225, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli importi dei mutui autorizzati sono ridotti tutti in misura proporzionale.
4. Entro quaranta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al primo comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base del parere motivato espresso dalla Regione o dalla Provincia Autonoma competente, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, autorizza la contrazione del mutuo che dovrà essere perfezionato sulla base dello schema contrattuale allegato, che potrà essere oggetto di modifiche formali in funzione degli schemi in uso presso gli istituti finanziatori.
5. La procedura di cui al presente articolo si svolge utilizzando esclusivamente le tecnologie informatiche.
6. L’elenco dei Consorzi autorizzati alla contrazione del mutuo, con l’indicazione del relativo importo, sarà pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione “Documenti”.
7. L’autorizzazione alla contrazione del mutuo di cui al precedente comma 4 non implica alcun obbligo alla relativa concessione da parte degli istituti finanziatori, che resta subordinata alle autonome valutazioni di merito di credito dei medesimi istituti finanziatori.
8. I Consorzi, prima del perfezionamento del contratto di mutuo, devono comunicare, via PEC, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio II e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la misura del tasso di interesse fisso, in termini di parametro determinato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dello spread applicato allo stesso, concordato con l’istituto finanziatore ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b). In assenza di comunicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze in merito al mancato rispetto di tali limiti entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, i Consorzi potranno procedere al perfezionamento del contratto di mutuo, fermo restando che il tasso di interesse sulla base del quale sarà regolato il mutuo non potrà, in ogni caso, essere maggiore del 2,00% nominale annuo.





*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*di concerto con*

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Articolo 6**

*(Interessi)*

1. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, sono riconosciuti ai soggetti finanziatori a decorrere dal giorno successivo alla data di erogazione dell'importo del mutuo e sono rimborsati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con rate annuali scadenti il 31 ottobre secondo quanto previsto dai piani di ammortamento dei mutui.

## **Articolo 7**

*(Obblighi dei beneficiari)*

1. Entro quindici giorni dalla contrazione del mutuo, i beneficiari adeguano le scritture contabili e, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, rendicontano l'attività finanziata con l'ammontare del mutuo contratto ai sensi del presente decreto; su tali atti, le Regioni e Province autonome esercitano i controlli ai sensi delle relative normative, comunicando tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali irregolarità o anomalie, in particolare sulla mancanza dei presupposti di cui all'articolo 3, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Articolo 8**

*(Disposizioni finali)*

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
Stefano Patuanelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Daniele Franco

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

